

REGOLAMENTO GENERALE FIR-CB



Premessa

Questo Regolamento attuativo/esplicativo dei vari articoli dello statuto FIR-CB, approvato dal Consiglio Nazionale del 19 Dicembre 2013, è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16 dello medesimo statuto. Al fine di una più facile lettura degli argomenti trattati, il numero di identificazione degli articoli è corrispondente al numero di identificazione degli articoli dello statuto.

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Art. 1.1

La FIR-CB si configura come "Federazione" per quanto riguarda i rapporti con le associazioni aderenti e le attività statutarie relative alle telecomunicazioni non di emergenza. La FIR-CB si configura come "Associazione Nazionale" per quanto riguarda l'attività di volontariato di protezione civile esercitata attraverso l'organismo SER; fermo restando le responsabilità e le condizioni giuridiche proprie di quelle rappresentanze costituite con proprio "accordo fra gli aderenti" ed iscritti autonomamente nei registri del Volontariato.

Art. 2.1

Tutte le attività della Struttura di volontariato di protezione civile SER (legali, giuridiche, amministrative, gestionali, operative, ecc) si esplicano nel pieno rispetto della legge 266/91, della legge 225/92, del DPR 194/01, e dalle altre leggi/normative nazionali e regionali di riferimento.

Art. 2 bis. 1

Il Regolamento SER, allegato al presente Regolamento Generale, recepisce, esplica e sviluppa dettagliatamente i concetti fondamentali riportati nell'art. 2 bis dello statuto

Art. 3.1

Nei modi previsti dall'art. 14 dello statuto, il Consiglio Nazionale può assegnare incarichi operativi e amministrativi a soggetti operanti anche all'esterno della sede legale.

Art. 4.1

Nel rispetto dell'art. 4 dello statuto, le modalità di tesseramento e rinnovo delle associazioni e degli iscritti, in particolare quelle che riguardano i volontari SER, sono determinate annualmente dal Consiglio Nazionale e fatte pervenire agli interessati attraverso le associazioni aderenti - in formato cartaceo o, con il consenso dei destinatari, in formato elettronico - entro il 30 Novembre di ogni anno.

Art. 4.1.1

Le associazioni che verranno tesserate per la prima volta alla Federazione dal primo di ottobre al 31 dicembre di ogni anno, godranno della riduzione del 50 % delle quote associative per l'anno in corso.

Art. 4.2

Ogni variazione delle cariche sociali di associazione deve essere comunicato tempestivamente alla segreteria nazionale della FIR-CB la quale informerà le Strutture FIR-SER periferiche competenti.

Art. 4.3

La Federazione iscriverà o rinnoverà l'iscrizione ad associazioni con minimo 7 tessere.

Art. 5.1

Nel rispetto dell'art. 5 dello statuto, qualora vi fossero ostacoli al tesseramento di nuove associazioni, i responsabili FIR competenti di area (territoriali, regionali, nazionali) sono autorizzati ad intervenire istruendo la pratica per il Consiglio Nazionale.

Art. 6.1

Qualora un'Associazione federata fosse costituita autonomamente come una "organizzazione di volontariato di protezione civile", essa deve avere una componente SER.

Art. 7.1

Le associazioni aderenti, in quanto soggetti giuridici autonomi, possono usare il marchio (logo) FIR-CB. Esplicano questo loro diritto facendolo precedere dalla dicitura "aderente a". Il marchio deve essere solo quello ufficiale prodotto e registrato dalla FIR-CB e può essere usato in ogni modalità identificativa (carta intestata; cartelli; biglietti da visita; web; ecc.). Anche il marchio FIR-CB-SER (o solo SER), può essere usato - da coloro che ne hanno il diritto - con le stesse modalità.

Art. 8.1

I responsabili legali degli organi della Federazione si identificano nei loro Presidenti democraticamente eletti, salvo nei casi eccezionali previsti dallo statuto.

CONGRESSO NAZIONALE

Art. 9.1

Le liste dei candidati al Consiglio Nazionale possono essere presentati al Congresso solo da coloro che hanno la caratteristica di eleggibilità secondo quanto stabilito dall'art. 9 dello statuto.

Art. 10.1

Il Congresso può affidare incarichi e compiti particolari a soggetti specifici - anche al di fuori degli

organi statuari - purché la decisione sia presa a maggioranza qualificata del Congresso stesso e abbia validità temporale equivalente alla durata del Congresso.

Art 11.1

Qualora i due terzi del Consiglio Nazionale richiedano la convocazione del Congresso secondo quanto previsto dall'art. 11 dello statuto, la presidenza (o facenti funzioni statuarie sostitutive) ha l'obbligo di convocare il Consiglio Nazionale entro 30 giorni per le decisioni conseguenti.

Art. 12.1

Le modalità di partecipazione e svolgimento del Congresso, decise dal Consiglio Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 12 dello statuto, devono recepire i seguenti criteri:

- 1) La data di svolgimento del Congresso deve essere comunicata alle associazioni almeno 90 giorni prima del suo svolgimento.
- 2) In riferimento agli artt. 9; 21; 22 dello statuto, le liste dei candidati dovranno esprimere:
 - I candidati del Consiglio Nazionale
 - I candidati effettivi dei Probiviri
 - I candidati supplenti dei Probiviri
 - I candidati effettivi dei Revisori dei conti
 - I candidati supplenti dei Revisori dei conti
- 3) Le liste dei candidati dovranno pervenire in Federazione almeno trenta giorni prima dello svolgimento del Congresso e rese note alle associazioni dopo un massimo di dieci giorni.
- 4) In conseguenza a quanto disposto dall'art. 9 dello statuto, le liste devono essere almeno due. Esse sono sottoscritte da un presentatore e da almeno otto componenti dei candidati al Consiglio Nazionale.
- 5) I componenti delle liste dei candidati al Consiglio Nazionale devono essere domiciliati – per la carica ricoperta – in almeno otto regioni d'Italia.
- 6) Il Consiglio Nazionale uscente deve costituire le commissioni di lavoro pregressuali almeno tre mesi prima del Congresso. Queste commissioni opereranno con ogni modalità disponibile e produrranno al Congresso i risultati per l'approvazione.

Art. 13.1

Il numero degli iscritti alle associazioni, che determina la proporzionalità dei voti congressuali, deve essere riferita alla data corrispondente a 90 giorni prima dello svolgimento del Congresso. Le associazioni che aderissero o rinnovassero l'iscrizione oltre questa data potranno disporre di un solo voto.

CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 14.1

I vice Presidenti nazionali rappresentano la Federazione secondo le norme Statuarie. Le aree di competenza sono:

- 1) **NORD:** Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

- 2) **CENTRO:** Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna;
- 3) **SUD:** Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

14.2

L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Presidente vicario, dai vice Presidenti di area in carica, oltre che dai vice presidenti di area rimasti in carica per almeno sei anni.

14.3

I compiti del segretario generale, ovvero dell'ufficio di segreteria, sono:

- 1) Coordinare la cura dell'immagine della Federazione in ogni suo aspetto.
- 2) Coordinare l'organizzazione degli eventi promossi dalla Federazione.
- 3) Collaborare alla convocazione ed il corretto svolgimento del Consiglio Nazionale, nonché la stesura dei verbali delle riunioni.
- 4) Curare l'organizzazione della segreteria Nazionale.
- 5) Curare i rapporti con le strutture periferiche e le associazioni fornendo loro ogni supporto per lo svolgimento dei compiti propri.

Art. 14.4

Qualora venissero messi in atto delle procedure a carico dei soggetti indicati dall'art 14 dello statuto (decadenza delle cariche), le Strutture federate interessate sono informate tempestivamente.

Art. 15.1

- 1) Le convocazioni del Consiglio Nazionale, che si svolgerà in sessione telematica, sono effettuate - con almeno tre settimane di anticipo - per mezzo di posta elettronica. Eventuali aggiornamenti dei lavori sono decisi dal Consiglio stesso che ne stabilisce anche le modalità.
- 2) La convocazione deve contenere, oltre all'O.d.G., anche tutta la documentazione sussidiaria disponibile degli argomenti che saranno oggetto della riunione.
- 3) Le convocazioni sono inviate a:
 - Consiglieri Nazionali (*eletti ed a vita*)
 - Consiglieri Nazionali di diritto (*Pres. Reg.*)
 - Consiglieri Consultivi (*nominati dal C.N.*)
 - Probiviri effettivi
 - Probiviri supplenti
 - Revisori dei conti effettivi
 - Revisori dei conti supplenti
 - Per conoscenza ai circoli federati

La convocazione dei consiglieri consultivi, dei probiviri e dei revisori è facoltativa. La comunicazione è comunque inviata loro per conoscenza.

Art. 15.2

Il luogo di riunione del Consiglio Nazionale – nel caso in cui si riunisce con la presenza di persona dei consiglieri – può essere deciso dal Consiglio Nazionale stesso nella riunione precedente. La norma non è applicata qualora il Consiglio venga convocato d'urgenza secondo quanto prevede lo statuto.

Art. 15.3

- 1) La delega di un consigliere eletto o nominato dal Congresso può essere accettata solo da un consigliere con le stesse caratteristiche.
- 2) La delega di un consigliere di diritto (Presidente Regionale) può essere accettata da un consigliere con le stesse caratteristiche e da un consigliere eletto o a vita.
- 3) La delega deve essere sottoscritta e riportare il nominativo del delegato, ed essere presentata da quest'ultimo al momento della costituzione del Consiglio Nazionale (appello).

Art. 15.4

Al momento della costituzione del Consiglio Nazionale, tutti i consiglieri possono richiedere di inserire in coda all'ordine del giorno, degli argomenti sui quali ritengono opportuna la decisione del Consiglio. Qualora la richiesta venga accettata dal Consiglio e non vi fosse la possibilità di discutere su questi argomenti, essi devono essere comunque esaminati nella riunione successiva.

Art. 16.1

Qualora il Consiglio Nazionale si trovasse nelle condizioni di dover nominare un commissario, così come previsto dall'art. 16 dello statuto, la decisione deve essere portata a conoscenza delle strutture periferiche e delle associazioni in modo tempestivo.

Art. 17.1

Congiuntamente al verbale che viene inviato ai consiglieri nazionali entro trenta giorni dallo svolgimento del Consiglio stesso, viene trasmesso loro anche tutta la eventuale documentazione oggetto della riunione.

Art. 18.1

Il Presidente Nazionale può delegare la sua facoltà di curare l'esecuzione degli atti deliberativi ad altri componenti il Consiglio Nazionale. Per gli atti rilevanti non urgenti occorre l'avvallo del Consiglio stesso.

Art. 18.2

Il Presidente Nazionale, in occasione della riunione del Consiglio Nazionale avente all'O.d.G. l'esame dei bilanci contabili, relaziona il Consiglio Nazionale sull'attività svolta e quella di previsione.

Art. 19.1

La carica di consigliere Nazionale si perde per decesso, dimissioni, o per effetto di quanto previsto dall'art. 14 dello statuto. In caso di eventuali avvicendamenti, le strutture periferiche sono informate tempestivamente.

Art. 19.2

Tutti gli eventuali incarichi assegnati a consiglieri e consiglieri consultivi previsti dall'art. 19 dello statuto comportano una relazione annuale dell'operato da parte degli incaricati.

Art. 20.1

Il Consiglio Nazionale determina annualmente l'ammontare e le modalità di erogazione del rimborso spese per i consiglieri nazionali. La decisione viene presa in concomitanza dell'approvazione del bilancio preventivo.

Collegio dei Revisori dei conti

Art. 21.1

E' dovere di un rappresentante del Collegio relazionare il Consiglio Nazionale in merito agli accertamenti effettuati prima della messa in votazione del bilancio consuntivo.

Collegio dei Probiviri

Art. 22.1

Il Collegio dei probiviri Nazionale, prima di ogni decisione autonoma inerente il proprio mandato, consulta i responsabili delle strutture federate del livello coinvolto nel loro operato.

Art. 23.1

I revisori e i probiviri (effettivi e supplenti) nazionali sono informati della convocazione del Consiglio Nazionale con le stesse modalità previste per i consiglieri.

ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 24.1

I collegi dei probiviri e dei revisori regionali sono individuati ed operano in modo analogo ai rispettivi collegi nazionali. E' facoltà dell'Assemblea Regionale non eleggere i probiviri e i revisori e affidarsi ai collegi della Struttura superiore

Art. 24.2

Ogni Associazione esprime in Assemblea Regionale un voto ogni dieci iscritti o frazione di dieci.

Art. 24.3

Il computo degli iscritti alle associazioni per determinare i voti aventi diritto in Assemblea é riferito alla data di convocazione della riunione. Qualora la riunione fosse convocata entro il mese di Marzo, il computo degli iscritti é riferito al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Art. 24.4

Dopo due assenze ingiustificate consecutive del rappresentante di Associazione, compresa quella della riunione in corso, i voti dell'Associazione non sono più computati per determinare il numero legale.

Art. 24.5

Per le riunioni aventi all'O.d.G. deliberazioni ordinarie, il numero legale si raggiunge con la presenza di un terzo dei rappresentanti delle associazioni aventi diritto.

Art. 24.6

Per le riunioni aventi all'O.d.G. l'elezione delle cariche, il numero legale si raggiunge con la presenza dei rappresentanti delle associazioni che esprimono la metà più uno dei voti aventi diritto.

Art. 24.7

I componenti dell'Assemblea Regionale (presidenti di Associazione) possono delegare permanentemente un membro del proprio Consiglio Direttivo a rappresentarli nell'Assemblea. La comunicazione va inviata per iscritto al Presidente Regionale. In questo modo il delegato diventa, a tutti gli effetti, il rappresentante della propria Associazione presso l'Assemblea Regionale e può accedere anche alle cariche statutarie.

Art. 24.8

I componenti dell'Assemblea (presidenti di Associazione) possono delegare temporaneamente un iscritto alla propria Associazione, o un altro componente dell'Assemblea a rappresentarli in una specifica riunione. Ogni delegato può essere portatore di una sola delega.

Art. 24.9

L'Assemblea Regionale può eleggere un Direttivo secondo quanto previsto dall'art. 24 dello statuto.

- 1) Il Direttivo è convocato dal Presidente Regionale - anche informalmente - purché sia garantita la comunicazione a tutti i suoi membri.
- 2) Il Direttivo svolge compiti di ordinaria amministrazione soggetti a ratifica dell'Assemblea
- 3) Può prendere decisioni deliberative/esecutive su specifici argomenti se autorizzato preventivamente con apposita delibera dell'Assemblea.
- 4) Delle riunioni del Direttivo si redige processo verbale con procedure analoghe ai verbali dell'Assemblea.

Art. 24.10

Il Direttivo Regionale dura in carica per un periodo non superiore a tre anni e non inferiore a due. Il Regolamento, o l'accordo tra gli aderenti, della Struttura ne determina il periodo esatto. Tutti i membri in carica sono rieleggibili.

Art. 24.11

L'elezione, il rinnovo o la sostituzione di cariche elettive, devono essere comunicate tempestivamente alla segreteria nazionale e alle Strutture territoriali di competenza.

Art. 25.1

L'Assemblea Regionale è convocata con lettera inviata almeno tre settimane prima della riunione, a tutti i Presidenti di Associazione della regione e, per conoscenza, ai probiviri, ai revisori, alla Segreteria Nazionale ed ai Consiglieri Nazionali della regione. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora e il luogo del ritrovo. E' facoltà dell'Assemblea deliberare eventuali altre modalità di convocazione.

Art. 25.2

Delle riunioni dell'Assemblea Regionale si redige processo verbale che dovrà essere inviata alle associazioni congregate (art. 24.4) e alla Segreteria Nazionale, entro 30 giorni dallo svolgimento della riunione.

Art. 26.1

L'Assemblea Regionale può richiedere alla Federazione Nazionale dei contributi a titolo di rimborso spese. L'entità delle erogazioni e le modalità di concessione sono determinate annualmente dal Consiglio Nazionale in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 26.2

- 1) Le strutture regionali costituite con proprio accordo fra gli aderenti sono soggetti giuridici specifici ed hanno autonomia amministrativa nell'ambito della propria attività.
- 2) Se questi organismi hanno stipulato convenzioni o accordi onerosi con enti pubblici o privati, e/o ricevono contributi/providenze, ne devono trasmettere gli estremi documentali, in copia, alla Federazione Nazionale.
- 3) Se questi organismi realizzano progetti per l'acquisizione di beni strumentali per i quali è necessario l'avvallo della Federazione (nello specifico una commissione formata dall'ufficio di presidenza e dal presidente regionale di area) per ottenere finanziamenti pubblici, questi beni devono essere utilizzabili anche dalla Federazione Nazionale con modalità previste da un'apposita convenzione.

ASSEMBLEA TERRITORIALE

Art. 27.1

I collegi dei probiviri e dei revisori territoriali sono individuati ed operano in modo analogo ai rispettivi collegi nazionali. E' facoltà dell'Assemblea territoriale non eleggere i probiviri e i revisori e affidarsi ai collegi della Struttura superiore

Art. 27.2

Ogni Associazione esprime in Assemblea Territoriale un voto ogni dieci iscritti o frazione di dieci.

Art. 27.3

Il computo degli iscritti alle associazioni per determinare i voti aventi diritto in Assemblea é riferito alla data di convocazione della riunione. Qualora la riunione fosse convocata entro il mese di Marzo, il computo degli iscritti é riferito al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Art. 27.4

Dopo due assenze consecutive ingiustificate del rappresentante di Associazione, compresa quella della riunione in corso, i voti dell'Associazione non sono più computati per determinare il numero legale.

Art. 27.5

Per le riunioni aventi all'O.d.G. deliberazioni ordinarie, il numero legale si raggiunge con la presenza di un terzo dei rappresentanti delle associazioni aventi diritto.

Art. 27.6

Per le riunioni aventi all'O.d.G. l'elezione delle cariche, il numero legale si raggiunge con la presen-

za dei rappresentanti delle associazioni che esprimono la metà più uno dei voti aventi diritto.

Art. 27.7

I componenti dell'Assemblea territoriale (presidenti di Associazione) possono delegare permanentemente un membro del proprio Consiglio Direttivo a rappresentarli nell'Assemblea. La comunicazione va inviata per iscritto al Presidente territoriale. In questo modo il delegato diventa, a tutti gli effetti, il rappresentante della propria Associazione presso l'Assemblea territoriale e può accedere anche alle cariche statutarie..

Art. 27.8

I componenti dell'Assemblea (presidenti di Associazione) possono delegare temporaneamente un iscritto alla propria Associazione, o un altro componente dell'Assemblea a rappresentarli in una specifica riunione. Ogni delegato può essere portatore di una sola delega.

Art. 27.9

L'Assemblea territoriale può eleggere un Direttivo secondo quanto previsto dall'art. 27 dello statuto.

- 1) Il Direttivo è convocato dal Presidente territoriale - anche informalmente - purché sia garantita la comunicazione a tutti i suoi membri.
- 2) Il Direttivo svolge compiti di ordinaria amministrazione soggetti a ratifica dell'Assemblea
- 3) Può prendere decisioni deliberative/esecutive su specifici argomenti se autorizzato preventivamente con apposita delibera dell'Assemblea.
- 4) Delle riunioni del Direttivo si redige processo verbale con procedure analoghe ai verbali dell'Assemblea.

Art. 27.10

Il Direttivo territoriale dura in carica per un periodo non superiore a tre anni e non inferiore a due. Il Regolamento, o l'accordo tra gli aderenti, della Struttura ne determina il periodo esatto. Tutti i membri in carica sono rieleggibili.

Art. 27.11

L'elezione, il rinnovo o la sostituzione di cariche elettive, devono essere comunicate tempestivamente alla segreteria nazionale e alla Struttura regionale di competenza.

Art. 28.1

L'Assemblea territoriale è convocata con lettera inviata almeno due settimane prima della riunione, a tutti i Presidenti di Associazione del territorio e, per conoscenza, ai probiviri, ai revisori, al Presidente Regionale, alla Segreteria Nazionale ed ai Consiglieri Nazionali del territorio. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora e il luogo del ritrovo. E' facoltà dell'Assemblea deliberare eventuali altre modalità di convocazione.

Art. 28.2

Delle riunioni dell'Assemblea territoriale si redige processo verbale che dovrà essere inviato alle associazioni conteggiate (art. 24.4), alla Segreteria

Nazionale e al Presidente Regionale, entro 30 giorni dallo svolgimento della riunione.

Art. 29.1

- 1) Le strutture territoriali costituite con proprio accordo fra gli aderenti sono soggetti giuridici specifici ed hanno autonomia amministrativa nell'ambito della propria attività.
- 2) Se questi organismi hanno stipulato convenzioni o accordi onerosi con enti pubblici o privati, e/o ricevono contributi/provvиденze, ne devono trasmettere gli estremi documentali, in copia, alla Federazione Nazionale e al Presidente Regionale.
- 3) Se questi organismi realizzano progetti per l'acquisizione di beni strumentali per i quali è necessario l'avvallo della Federazione (nello specifico una commissione formata dall'ufficio di presidenza e dal presidente territoriale di area) per ottenere finanziamenti pubblici, questi beni devono essere utilizzabili anche dalla Federazione Nazionale con modalità previste da un'apposita convenzione.

Art. 29 bis.1

Al momento dell'adesione di una eventuale seconda associazione, nelle realtà previste dall'art. 29 bis dello Statuto, la segreteria Nazionale informa il Presidente Regionale (o territoriale) ad interim, invitandolo a convocare tempestivamente un'assemblea per l'elezione delle cariche sociali.

ASSOCIAZIONI

Art. 30.1

Le Associazioni sono sempre soggetti giuridici autonomi. Se realizzano progetti per l'acquisizione di beni strumentali per i quali è necessario l'avvallo della Federazione (nello specifico una commissione formata dall'ufficio di presidenza e dal presidente regionale di area) per ottenere finanziamenti pubblici, questi beni devono essere utilizzabili anche dalla Federazione Nazionale con modalità previste da un'apposita convenzione.

Art. 31.1

La libera partecipazione degli iscritti di ciascuna associazione alle attività di tutte le altre, è resa possibile attraverso accordi specifici tra le stesse.

MEZZI FINANZIARI

Art. 32.1

Avvalendosi della qualifica di "Associazione Nazionale di Volontariato ONLUS", per quanto riguarda le attività espletate dalla propria Struttura SER, la FIR-CB può usufruire anche di finanziamenti e provvidenze pubbliche.

ANNO SOCIALE

Art. 33.1

Nell'O.d.G. della convocazione del Consiglio Nazionale, l'approvazione dei bilanci dovrà essere messo al primo posto.

SCIoglIMENTO E MODIFICHE STATUTARIE

Art. 35.1

Per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, La FIR-CB si avvale delle procedure previste per le ONLUS.

Art. 36.1

Per rendere esecutiva ogni modifica statutaria il nuovo statuto è registrato entro 30 giorni dalla sua approvazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.1

L'allegato Regolamento esplicativo della Struttura SER è parte integrante del presente Regolamento Generale

Art. 38.1

Gli iscritti SER, nonché tutti coloro che ricoprono cariche statutarie, non possono ricevere alcun compenso o provvidenza, diretta o indiretta, per l'attività svolta nell'espletamento dei loro compiti.

Art. 39.1

I provvedimenti conseguenti, previsti dall'art. 39 dello statuto, rivolti a quei consiglieri che si rendessero responsabili di assenze, sono applicati previa informazione preventiva degli interessati.

Art. 40.1

Al verificarsi delle condizioni esposte nell'art. 40 dello statuto (vacanza di parte o dell'intero Consiglio Nazionale), nonché della vacanza del responsabile legale, l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione di un Congresso straordinario potrà essere svolta dal Presidente del Collegio dei Proviviri.

Art. 41.1

Eventuali inadempienze di quanto previsto dal presente Regolamento saranno sanzionate con procedure equivalenti a quanto previsto dagli artt. 14; 24; 27 dello statuto, o da altre disposizioni statutarie specifiche se di maggiore gravità.

Art. 42

il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro Regolamento precedente. Annulla anche tutte le delibere del Consiglio Nazionale aventi carattere regolamentare.

**Approvato dal Consiglio Nazionale F.I.R.-C.B.
in data 23 Marzo 2014**

Allegato 1

REGOLAMENTO SER

Premessa

Questo Regolamento attuativo/esplicativo ma, soprattutto operativo per quanto riguarda l'attività a livello Nazionale, è redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16 dello statuto ed è parte integrante del Regolamento Generale FIR-CB. Al fine di non renderlo ridondante rispetto ad altri dettati, non sono ripetuti quei concetti già espressi chiaramente nello Statuto e nel Regolamento Generale.

Art. 1

Per interventi di protezione civile si intendono quelle attività genericamente previste dall'Art. 3 della legge 225/92. In particolare la FIR-CB-SER svolge in maniera prioritaria l'attività di radiocomunicazioni di emergenza quale componente del Servizio Nazionale di protezione civile (legge 225/92; art. 3; comma 2.

Art. 2

Per svolgere l'attività di protezione civile il socio maggiorenne FIR-CB chiede specificatamente l'adesione alla Struttura SER attraverso la propria associazione federata di appartenenza, con le modalità previste annualmente dal Consiglio Nazionale. Copia della documentazione relativa all'iscrizione è inviata per conoscenza anche ai Presidenti territoriali. L'adesione diventa definitiva, con l'iscrizione nell'apposito data base e con la stampa della tessera, solo quando il Presidente territoriale di riferimento farà pervenire il suo nulla osta - inteso come conferma di ricezione della suddetta documentazione - alla segreteria Nazionale.

Art. 3

E' fatto obbligo a tutti gli aderenti al SER di far pervenire immediatamente alla segreteria Nazionale e al Presidente territoriale ogni variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione/rinnovo.

Art. 4

Per poter svolgere i loro compiti inerenti all'organismo SER della FIR-CB (per esempio il nulla osta alle iscrizioni), i responsabili FIR-CB di livello territoriale e Regionale devono essere aderenti al SER.

Art. 5

Le associazioni federate con iscritti SER possono svolgere attività di protezione civile sul territorio di loro competenza (Comune) in maniera autonoma, ma informando sempre il Presidente territoriale.

Art. 6

Tutte le attività di protezione civile svolte dai volontari SER in ambito territoriale - al di fuori del territo-

rio di competenza delle associazioni - sono coordinate dalla Struttura territoriale. Sentiti i volontari SER del territorio, il Presidente territoriale può delegare il coordinamento di tutta l'attività di protezione civile ad un coordinatore SER da lui nominato.

Art. 7

Il Presidente territoriale - o il Coordinatore SER da lui delegato - stabilisce i rapporti operativi con l'Ufficio di Protezione Civile del territorio di competenza, secondo le normative di legge locali. In particolare garantisce la reale operatività della Struttura rappresentata indicando chiaramente le risorse umane e strumentali disponibili nel territorio e quelle che eventualmente sono prioritariamente a disposizione della regione o del DPC.

Art. 8

Il Presidente territoriale tiene aggiornato l'elenco dei volontari del suo territorio, divisi per professionalità e per disponibilità (comunale, territoriale, regionali, Nazionale o esclusiva in virtù di convenzioni), e rapporta il dato numerico alla segreteria Nazionale e al Presidente Regionale.

Art. 9

Il Presidente territoriale assicura la formazione di almeno due volontari del suo territorio a utilizzare il software "EMERWIN" per registrazione delle risorse umane dei campi soccorritori. Può coordinarsi con il Presidente Regionale per organizzare corsi con formatori FIR-CB.

Art. 10

Congiuntamente al nulla osta per l'iscrizione o il rinnovo, il Presidente territoriale assicura che tutti i volontari SER del suo territorio abbiano frequentato con successo il corso base TLC della FIR-CB. Può coordinarsi con il Presidente Regionale per organizzare corso con formatori FIR-CB.

Art. 11

Tutte le attività di protezione civile svolte in ambito Regionale - al di fuori del territorio di competenza delle associazioni e del territorio - sono coordinate dalla Struttura Regionale. Con l'avvallo dei presidenti territoriali, il Presidente Regionale può delegare il coordinamento di tutta l'attività di protezione civile ad un coordinatore SER da lui nominato.

Art. 12

Il Presidente Regionale - o il Coordinatore SER da lui delegato - stabilisce i rapporti operativi con l'Ufficio di Protezione Civile della Regione, secondo le normative di legge locali. In particolare informa in merito all'entità delle risorse disponibili sul territorio e sulla loro dislocazione.

Art. 13

Il Presidente Regionale, di concerto con la segreteria Nazionale e con i presidenti territoriali tiene aggiornato l'elenco numerico dei volontari della

sua regione analogamente a quanto avviene a livello territoriale.

Art. 14

Lo strumento ufficiale per la gestione di tutti gli archivi della FIR-CB è il software "ARTE". Lo strumento ufficiale per la gestione delle presenze nei campi soccorritori è il software "EMERWIN". È opportuno che ogni dirigente di livello si attrezzi per il loro utilizzo. Il materiale didattico per la formazione base sulle TLC è la presentazione "POWER-POINT" definita "Corso Base TLC".

Art. 15

Il Coordinatore SER opera per delega del Presidente nazionale. I compiti del Coordinatore SER Nazionale, di nomina del Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, sono:

- a) Mantenere i contatti operativi con il DPC nell'emergenze, tenendo informato il Presidente Nazionale.
- b) Verificare che la segreteria tenga sempre aggiornato l'elenco dei Presidenti regionali e territoriali, o loro delegati, preposti all'attività di protezione civile e che l'elenco a sue mani sia aggiornato.
- c) Verificare che la segreteria tenga sempre aggiornato l'elenco numerico dei volontari divisi per regione, professionalità, e disponibilità e che l'elenco a sue mani sia aggiornato.
- d) Redigere e gestire un protocollo di allertamento e gestione nazionale per attivare i volontari utilizzati negli interventi richiesti dal DPC (Eventi di tipo C o esercitazioni nazionali)
- e) Tenere aggiornato un elenco di attrezzature disponibili per interventi di tipo C.
- f) Nominare, in accordo con il Presidente Nazionale, un coordinatore operativo che avrà il ruolo di dirigere le operazioni delle squadre sul luogo dell'evento, interfacciandosi con la Funzione 4 e la Funzione 7 della sala operativa di livello.
- g) Coordinare le procedure amministrative per l'applicazione dei benefici di legge, ove previsti.

Art. 16

I compiti del Radiomanager Nazionale, e/o dei radiomanager di area, di nomina del Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, sono:

- a) Redigere e tenere aggiornato un protocollo delle canalizzazioni radio al quale tutti gli organismi di volontariato FIR-CB devono adeguarsi.
- b) Tenere aggiornata la mappa dei ponti radio e le loro frequenze riconducibili alle strutture FIR-CB.
- c) Predisporre il protocollo d'uso e tenere aggiornato l'archivio e la dislocazione delle risorse radio nazionali disponibili per interventi di tipo C ed in particolare:
 - Ponti radio mobili
 - Parchi radio portatili
 - Parchi radio veicolari installabili
 - Radiomobili già allestite
 - Centri Trasmissioni Radio
 - Antenne radio campali

Art. 17

Ogni Presidente Regionale può nominare un Radiomanager Regionale con i seguenti compiti :

- a) Redigere e tenere aggiornato un protocollo delle canalizzazioni radio PMR - nell'ambito delle vigenti disposizioni - in cui sia memorizzato sul canale n° 7 la coppia di frequenze "Nazionale".
- b) Tenere aggiornata la mappa dei ponti radio e le loro frequenze presenti sul territorio - nell'ambito delle vigenti disposizioni - nonché tutte le altre risorse strumentali.
- c) Inviare la documentazione relativa al Radio manager Nazionale e/o ai radiomanager di area

Art. 18

Ogni Presidente territoriale può nominare un Radiomanager territoriale con compiti analoghi a quello Regionale.

Art.19

I volontari che partecipano ad interventi di tipo C sotto il coordinamento Nazionale, sono impiegati, secondo quanto dichiarato nelle loro scheda di adesione/rinnovo, in:

- installazione e/o gestione di ponti radio PMR VHF/UHF operanti sulle frequenze della FIR-CB o del DPC.
- costituzione di reti isofrequenziali su banda cittadina, 43 Mhz o radioamatoriali.
- ritrasmissione di messaggi radio istituzionali o comunicazioni radio di emergenza
- connessioni WiFi fra personal computer o fra PC e nodi di rete WiFi
- registrazione volontari e gestione segreterie di campo
- altre attività relative alla logistica e al soccorso nell'ambito delle proprie capacità personali.

Art. 20

Le attivazioni di tipo C (nazionali) sono sempre disposte dal Presidente Nazionale o dal coordinatore Nazionale SER, in prima battuta, via telefono fonia e/o SMS). Potrà seguire la posta elettronica e la teleconferenze Team Speak per cui è opportuno che i coordinatori SER, ad ogni livello, si dotino di idonea strumentazione.

Art. 21

Qualora un'associazione abilitata all'uso del marchio FIR-CB-SER non facesse più parte della Federazione, il marchio SER non potrà più essere usato e dovrà essere immediatamente rimosso da ogni sua collocazione. La segreteria Nazionale informerà gli enti competenti (Provincia, Regione, Dipartimento) e le strutture periferiche della federazione interessate. Qualora il marchio non venisse rimosso, la FIR-CB potrà adire per vie legali per uso indebito di marchio registrato.

Art. 22

Durante le emergenze, i responsabili di Struttura SER (Nazionale, Regionale, territoriale) hanno la facoltà di sospendere dall'attività il volontario SER non ritenuto idoneo a svolgere il proprio compito. Se la mancanza è giudicata grave, seguirà la richiesta per la sua espulsione dalla FIR-CB-SER.

Art. 23

Tutte le strutture FIR-CB-SER (nazionali; regionali; territoriali), le associazioni e i singoli iscritti, sono tenuti a rispettare il presente Regolamento. Chiunque risulti inadempiente verrà sospeso, con comunicazione scritta a firma del presidente nazionale o suo delegato. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, se non sono state presentate valide giustificazioni si procederà automaticamente come segue.

- Iscritti: cancellazione del nominativo dall'elenco degli iscritti alla FIR-CB-SER.
- Associazioni: cancellazione di tutti i loro iscritti SER e segnalazione alle Autorità competenti di area.

Per le Strutture territoriali e regionali: FIR-CB-SER, il commissariamento è regolato dalle specifiche disposizioni statutarie..

Art. 24

Con delibera del CN, la FIR-CB-SER può concedere in comodato d'uso beni strumentali di proprietà alle sue strutture regionali e territoriali. La concessione è resa operativa con la sottoscrizione di una specifica convenzione.

Art. 25

il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro Regolamento SER precedente. Annulla anche tutte le delibere del Consiglio Nazionale aventi carattere regolamentare.

**Approvato dal Consiglio Nazionale F.I.R.-C.B.
in data 23 Marzo 2014.**